



Comune di Castelleone

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del 06-10-2014

ORIGINALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL COMUNE DI CASTELLEONE

L'anno duemilaquattordici, addì sei del mese di Ottobre alle ore 21:00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
FIORI PIETRO ENRICO	X		EDALLO ORSOLA IDA	X	
BIAGGI VALERIA	X		FARINA FABIO	X	
CAMOZZI ROBERTO	X		FERRARI ALESSIA VINCENZA	X	
CARNITI MARIA CHIARA	X		MARCHESI FEDERICO	X	
CASSANI PAOLA	X		SEGALINI ALBERTO		X
COMANDULLI CAMILLO LUIGI	X		VALCARENGHI GIANLUIGI	X	
CORADA GIAN CARLO	X				

TOTALE N.

12 PRESENTI

1 ASSENTI

Assiste all'adunanza la Dott.ssa. LUISA GORINI, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL COMUNE DI CASTELLEONE

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Busnelli Massimiliano e Guarneri Fiorenza i quali partecipano alla discussione ma non prendono parte alla votazione.

Dato atto che il consigliere Camozzi non è in aula e che pertanto i consiglieri presenti sono ora 11 (undici).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 in data 17 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e il bilancio pluriennale 2014/2016;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 80 in data 24 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, P.E.G. finanziario 2014;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del servizio economico finanziario;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 64 in data 27/09/1996, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il regolamento di contabilità comunale , integrato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2013 relativamente alle disposizioni relative al D.L. 10/10/212 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213.

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 80 in data 24 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, P.E.G. finanziario 2014;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del settore economico finanziario;

Dato atto che con decreto 18/07/2014 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 169 del 23/07/2014 è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30 settembre 2014.

Dato atto che le fidejussioni e le altre garanzie anche ipotecarie a fronte di passività emesse dalle aziende partecipate possono essere concesse dal Comune alla propria società partecipata a condizione che debbano essere espressamente previste nel regolamento di contabilità dell'Ente come prescrive la Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia con proprio parere n. 823/2010) in cui ha sottolineato, altresì che l'iscrizione di ipoteca sui propri beni a garanzia di prestiti contratti dalla società partecipata deve essere una opzione alternativa alla fideiussione espressamente prevista nel regolamento di contabilità dell'ente.

Dato atto che tali garanzie debbono essere adeguatamente evidenziate nei conti d'ordine del conto del patrimonio dell'ente e si rileva che le stesse producono movimentazioni finanziarie per il Comune solamente a seguito dell'escussione della fideiussione per inadempimento della società

sull'obbligazione principale.

Dato atto comunque che, se l'ente giudica probabile l'escussione della fidejussione, dovrà tenerne conto in termini di copertura finanziaria e ciò è possibile, vincolando una parte dell'avanzo di amministrazione libero o una parte del fondo di riserva o allocando in bilancio un apposito fondo rischi tra le spese correnti al titolo I, intervento 11.

Dato, atto, altresì, che In caso di escussione della garanzia, l'ente garante registrerà una concessione di crediti a favore del beneficiario e la restituzione del credito sarà registrata tra le riscossioni di crediti e non rileverà, pertanto, ai fini del patto di stabilità interno.

Dato atto, infine, che nel caso in cui si accerti l'inesigibilità definitiva del credito sorto a seguito dell'escussione, si applicano i principi applicati al caso generale di cancellazione dei crediti divenuti inesigibili, ossia prevedendo l'emissione di un mandato per trasferimento in conto capitale commutato in quietanza di entrata tra le riscossioni di crediti.

L'ente beneficiario di una escussione di garanzia su proprio debito, simmetricamente, registrerà il rimborso del prestito originario e l'accensione di un nuovo prestito verso l'ente garante.

Rilevando che, sulla base dell'art. 6 del D.L. 31/5/10, n.78, convertito nella L. 30/7/10 n. 122, la Pubblica Amministrazione non può effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate in perdita per tre esercizi consecutivi.

Rilevato che la garanzia ipotecaria è una forma di garanzia alternativa alla fideiussione che l'ente può sottoscrivere a favore di una propria società partecipata e che Il bene oggetto di ipoteca deve appartenere al patrimonio disponibile dell'ente ai sensi degli artt. 826 del C.C..

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto esposto nel parere della Corte dei conti n. 823 del 2010 sopra citato modificare il regolamento di contabilità introducendo una PARTE OTTAVA – denominata CONCESSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE che presenta il seguente articolo:

Art. 187 - Concessione di garanzia fidejussoria od ipotecaria in favore di proprie società partecipate.

1. Il Comune, con adeguata motivazione, può concedere garanzie fidejussorie o anche ipotecarie a fronte di passività emesse da proprie Società partecipate.
2. Tali garanzie debbono essere adeguatamente evidenziate nei conti d'ordine del conto del patrimonio dell'ente; producono movimentazioni finanziarie per il Comune solamente a seguito dell'escussione della fidejussione per inadempimento della società sull'obbligazione principale.
3. Se l'ente giudica probabile l'escussione della fidejussione, dovrà tenerne conto in termini di copertura finanziaria vincolando una parte dell'avanzo di amministrazione libero o una parte del fondo di riserva o allocando in bilancio un apposito fondo rischi tra le spese correnti al titolo I, intervento 11.
4. In caso di escussione della garanzia, l'ente garante registrerà una concessione di crediti a favore del beneficiario e la restituzione del credito sarà registrata tra le riscossioni di crediti e non rileverà, pertanto, ai fini del patto di stabilità interno.
5. Nel caso in cui si accerti l'inesigibilità definitiva del credito sorto a seguito dell'escussione, si applicano i principi relativi al caso generale di cancellazione dei crediti divenuti inesigibili, ossia prevedendo l'emissione di un mandato per trasferimento in conto capitale commutato in quietanza di entrata tra le riscossioni di crediti.
L'ente beneficiario di una escussione di garanzia su proprio debito, simmetricamente, registrerà il rimborso del prestito originario e l'accensione di un nuovo prestito verso l'ente garante.

6. La garanzia ipotecaria è una forma di garanzia alternativa alla fideiussione che l'ente può sottoscrivere a favore di una propria società partecipata.
7. Il bene oggetto di ipoteca deve appartenere al patrimonio disponibile dell'ente ai sensi degli artt. 826 del C.C..
8. Sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 31/5/10, n.78, convertito nella L. 30/7/10 n. 122, la P.A. non può effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate in perdita per tre esercizi consecutivi.

Ritenuto, altresì, di confermare il presente regolamento in tutte le altre parti.

VISTO lo statuto del Comune di Castelleone;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto l'art. 19 dello Statuto Comunale;

Con N. 11 (undici) voti favorevoli, voti contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. 11 (undici) consiglieri presenti e N. 11 (undici) consiglieri votanti,

DELIBERA

1) di approvare integralmente le premesse del presente atto;

2) di modificare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale N. 64 in data 27/09/1996, esecutiva ai sensi di legge, integrato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2014 relativamente alle disposizioni relative al D.L. 10/10/212 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213 nel seguente modo:

Inserimento della parte ottava:

PARTE OTTAVA - CONCESSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 187 - Concessione di garanzia fidejussoria od ipotecaria in favore di proprie società partecipate.

1. Il Comune, con adeguata motivazione, può concedere garanzie fidejussorie o anche ipotecarie a fronte di passività emesse da proprie Società partecipate.
2. Tali garanzie debbono essere adeguatamente evidenziate nei conti d'ordine del conto del patrimonio dell'ente; producono movimentazioni finanziarie per il Comune solamente a seguito dell'escussione della fidejussione per inadempimento della società sull'obbligazione principale.
3. Se l'ente giudica probabile l'escussione della fidejussione, dovrà tenerne conto in termini di copertura finanziaria vincolando una parte dell'avanzo di amministrazione libero o una parte del fondo di riserva o allocando in bilancio un apposito fondo rischi tra le spese correnti al titolo I, intervento 11.
4. In caso di escussione della garanzia, l'ente garante registrerà una concessione di crediti a favore del beneficiario e la restituzione del credito sarà registrata tra le riscossioni di crediti e

non rileverà, pertanto, ai fini del patto di stabilità interno.

5. Nel caso in cui si accerti l'inesigibilità definitiva del credito sorto a seguito dell'escussione, si applicano i principi relativi al caso generale di cancellazione dei crediti divenuti inesigibili, ossia prevedendo l'emissione di un mandato per trasferimento in conto capitale commutato in quietanza di entrata tra le riscossioni di crediti.

L'ente beneficiario di una escussione di garanzia su proprio debito, simmetricamente, registrerà il rimborso del prestito originario e l'accensione di un nuovo prestito verso l'ente garante.

6. La garanzia ipotecaria è una forma di garanzia alternativa alla fideiussione che l'ente può sottoscrivere a favore di una propria società partecipata.
7. Il bene oggetto di ipoteca deve appartenere al patrimonio disponibile dell'ente ai sensi degli artt. 826 del C.C..
8. Sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 31/5/10, n.78, convertito nella L. 30/7/10 n. 122, la P.A. non può effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate in perdita per tre esercizi consecutivi.

3) di confermare il presente regolamento in tutte le altre parti.

4) di dare atto che la modifica al regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della presente deliberazione.

5) di trasmettere il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività ai sensi di legge, ai responsabili dei servizi per quanto di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa LUISA GORINI

IL PRESIDENTE
PIETRO ENRICO FIORI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castelleone,

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA
VALCARENCHI MARIA ROSA

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa LUISA GORINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa LUISA GORINI